

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 marzo 2021

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38.

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39.

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. (21G00046) Pag. 10

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40.

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047) Pag. 16

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021.

Modalità di verifica del riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, privo di criteri o indicatori di attribuzione già individuati in proporzione della popolazione residente, nonché di monitoraggio dell'andamento della spesa erogata. (21A01559) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2021.

Delega per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prefetto Franco GABRIELLI. (21A01781) Pag. 31



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'istruzione**

DECRETO 8 gennaio 2021.

Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 13/2021). (21A01558) *Pag.* 31

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 febbraio 2021.

Soppressione al 31 dicembre 2020 delle gestioni operanti su contabilità speciali di protezione civile. (21A01602) *Pag.* 35

DECRETO 3 marzo 2021.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali GREEN 1,50%, con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile 2045, tramite consorzio di collocamento. (21A01650) *Pag.* 37

DECRETO 11 marzo 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028, quinta e sesta *tranche*. (21A01648) *Pag.* 40

DECRETO 11 marzo 2021.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024, prima e seconda *tranche*. (21A01649) *Pag.* 42

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 17 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SHIELD» nell'ambito del programma JPI Cultural Heritage, Call 2019. (Decreto n. 403/2021). (21A01487) *Pag.* 43

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 novembre 2020.

Assegnazione di risorse alle Autorità di sistema portuale, all'Autorità portuale di Gioia Tauro e alle Autorità marittime. (21A01539) *Pag.* 47

DECRETO 10 febbraio 2021.

Modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. (21A01538) *Pag.* 51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 febbraio 2021.

Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018. (21A01530) *Pag.* 53

DECRETO 2 marzo 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano». (21A01488) *Pag.* 56

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 febbraio 2021.

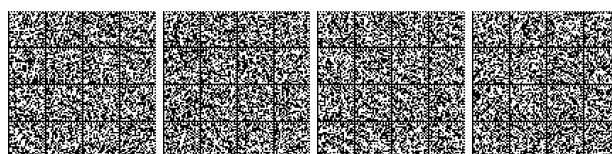
Scioglimento della «Edizioni Winner società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A01531) *Pag.* 62

DECRETO 26 febbraio 2021.

Scioglimento della «Punto&Accapo società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A01532) *Pag.* 62

DECRETO 26 febbraio 2021.

Scioglimento della «Job Solution società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A01533) *Pag.* 63



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Renocis» (21A01431)	Pag. 64
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin» (21A01432)	Pag. 65
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeflux» (21A01433)	Pag. 66
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore» (21A01434)	Pag. 67
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin» (21A01435)	Pag. 67
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (21A01526)	Pag. 68

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (21A01527)	Pag. 70
--	---------

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase» (21A01528)	Pag. 74
---	---------

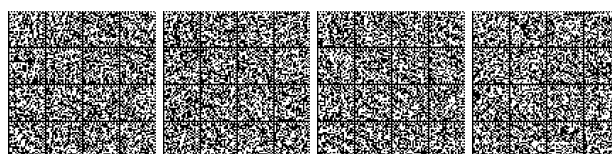
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sodio Cromoglicato Sanofi», con conseguente modifica degli stampati. (21A01529)	Pag. 74
--	---------

**Ministero
della transizione ecologica**

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Rizziconi Energia S.p.a., in Rizziconi. (21A01540)	Pag. 75
--	---------

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.a., in Brindisi. (21A01541)	Pag. 75
---	---------

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Calenia Energia S.p.a., in Sparanise. (21A01542)	Pag. 75
--	---------





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38.

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 80;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;

Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5° Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di



lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;

c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;

d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

Art. 3.

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Capo II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

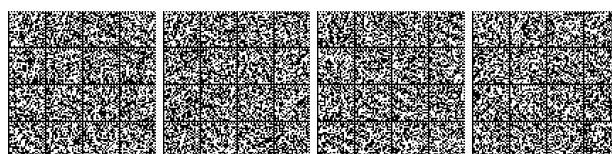
Art. 4.

Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione

1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o

pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo. Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti,



rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa all'allocatione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.

3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel cor-

so del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.

5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo decreto. Il progetto definitivo è corredato:

a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o società sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della società sportiva presso la comunità locale;

b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.

6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico



privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera *a*), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche associando o consorziando altri soggetti.

7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse.

8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, in-

differibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.

9. Fermo restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.

10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore



offerta presentata. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il progetto definitivo sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree contigue di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.

13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all'Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.

14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.

17. Fino all'entrata in vigore del regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies*, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti di quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del piano di fattibilità di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al comma 5 è redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.

18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

Art. 5.

Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.



Art. 6.

Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 7.

Convenzioni Consip

1. Le Associazioni sportive o le Società Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

Capo III

NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 8.

Regolamento unico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;

c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri per l'elaborazione di prezzari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.



Capo IV

NORME TECNICHE DI FUNZIONALITÀ SPORTIVA

Art. 9.

*Commissione unica
per l'impiantistica sportiva*

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.

2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Art. 10.

*Impianti sportivi
siti in Provincia di Bolzano*

1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9, comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere di idoneità sportiva di cui all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano è rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;

c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica
amministrazione*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni
e le attività culturali*

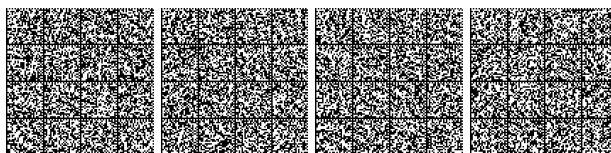
GELMINI, *Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni



ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

— La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2019, n. 191, reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

— La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

«Art. 9. — Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.».

— Si riporta il testo dell'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146 - S.O. 146, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:

«Art. 80 (Art. 78 T. U. 1926) — L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.».

— Il Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1939, n. 131, reca «Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi».

— La legge 23 novembre 1939, n. 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1949, n. 7, reca «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione».

— La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1958, n. 9, reca «Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma», ente di diritto pubblico, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

— Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1988, n. 27, coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1988, n. 71, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1991, n. 192, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». In particolare, l'art. 14 disciplina le conferenze di servizi.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, reca «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità».

— Si riporta il testo dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:

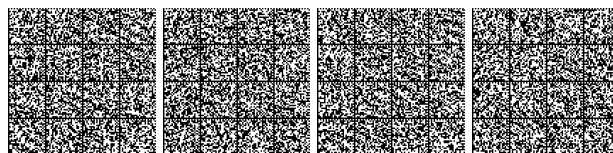
«Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica). — (Omissis).

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

(Omissis).».



— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45 - S.O. n. 28, reca «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2013, n. 264 recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»:

«Art. 4 (*Tutela della salute nelle scuole*). — (Omissis).

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitrati o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

(Omissis).».

— La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)». In particolare, l'art. 1, commi 304 e 305 prevedono semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento per gli impianti sportivi al fine di favorire l'ammodernamento o la costruzione, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori.

— Si riporta il testo dell'art. 15, commi 6 e 7, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2016, n. 18), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa»:

«Art. 15 (*Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane*). — (Omissis).

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

(Omissis).».

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91 — S.O. n. 10, reca «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, è convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144 - S.O. n. 31. In particolare, l'art. 62 sulla costruzione degli impianti sportivi.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288 -

S.O. n. 270, reca «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». In particolare, l'art. 14 che disciplina lo studio di fattibilità.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2011, n. 221, reca «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, reca «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» che istituisce la Conferenza unificata e ne definisce la composizione, i compiti e le modalità organizzative e operative. La Conferenza unificata opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie ed esaminare le materie e i compiti di comune interesse.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 8 agosto 2019, n. 86 e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1996, n. 259, reca «Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti normativi del Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302 e della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda nelle note alle premesse.

21G00045



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39.

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5^a Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;



h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;

n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

o) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3.

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 4.

Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5.

Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Art. 6.

Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;



f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

c) i verbali che modificano gli organi statutari;

d) i verbali che modificano la sede legale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Art. 7.

Istanza di riconoscimento della personalità giuridica

1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.

Art. 8.

Certificati

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9.

Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Art. 10.

Opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 11.

Funzionamento e revisione del Registro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

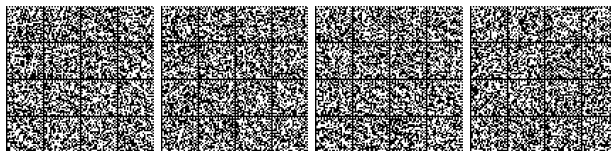
3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.

4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

Art. 12.

Trasmigrazione

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.



Art. 13.

Gestione del Registro

1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Capo II

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 14.

Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

Art. 15.

Certificati

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

TITOLO III

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Art. 16.

Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191:

«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo). — 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covi-gilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

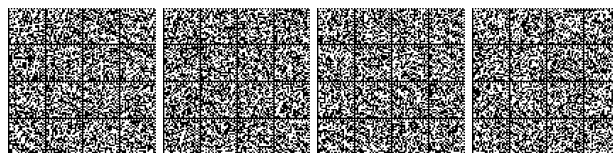
n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16:

«Art. 1. — (Omissis).

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno



di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

(Omissis).».

— Si riporta il testo degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

«Art. 99. — Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.»

«Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.»

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1972, n. 95, recante «Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine»:

«Art. 17. — Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.»

«Art. 18. — I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.»

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140.

— L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2004, n. 175 - S.O. n. 131, abrogato dall'articolo 17 del presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica».

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2006, n. 125 - S. O. n. 133.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2016, n. 302:

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis).

630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui,

derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

(Omissis).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.

Note all'art. 3:

— La legge 15 aprile 2003, n. 86, recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2003, n. 94. Dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sarà una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.

— Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1972, n. 118, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti normativi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

21G00046



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40.

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'articolo 379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5^a Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilità e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in con-

formità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;

b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;

e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;

f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;

g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

i) sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;

l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;

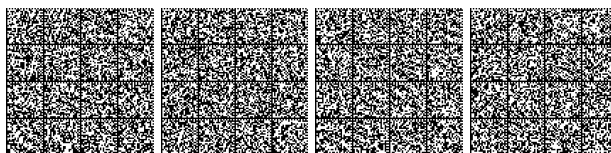
m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;

n) sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;

o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carinata dotata di pattini;

p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;

q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'ani-



ma di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;

r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard*, nonché alla pratica del *boardercross* e dello *skicross*;

s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.

Art. 3.

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Capo II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 4.

Aree sciabili attrezzate

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione

coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 5.

Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera *b*).



4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri.

5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

Art. 6.

Delimitazione delle piste da discesa

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.

2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 7.

Delimitazione piste da fondo e altre piste

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;

b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.

3. La palinatura può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.

Art. 8.

Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;

b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;

c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.

2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

Art. 9.

Personale operante nell'area sciabile attrezzata

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.

2. Il direttore delle piste:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

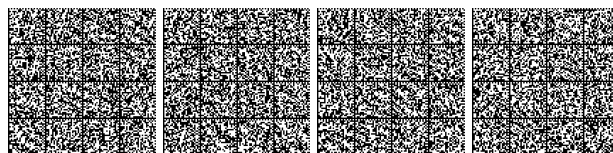
c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di imminente pericolo;

d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;

f) predispose un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.



Art. 10.

Piste di allenamento

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e *snowboard* agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo *snowboard* sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo *snowboard* devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di *slalom* che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche create durante l'allenamento.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

Art. 11.

Obblighi dei gestori

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.

Art. 12.

Manutenzione delle piste

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.

3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Art. 13.

Segnaletica

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 14.

Obbligo del soccorso

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti.

3. È fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.

4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino



e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.

5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 15.

Responsabilità civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

Art. 16.

Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Capo III

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 17.

Obbligo di utilizzo del casco protettivo

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità amministrativa.

Art. 18.

Velocità e obbligo di prudenza

1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.

2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.

3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Art. 19.

Precedenza

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.



Art. 20.

Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 21.

Incrocio

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

Art. 22.

Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

Art. 23.

Omissione di soccorso

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 24.

Transito e risalita

1. È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 25.

Mezzi meccanici

1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 26.

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.



Art. 27.

*Percorribilità delle piste
in base alle capacità degli sciatori*

1. Ogni sciatore, *snowboarder* e utente del *telemark*, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà riportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Art. 28.

Concorso di responsabilità

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Art. 29.

Soggetti competenti per il controllo

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 30.

Assicurazione obbligatoria

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 31.

Accertamenti alcolemici e tossicologici

1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 32.

*Parametri per la valutazione della qualità
dei comprensori sciistici*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome.

2. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione dovrà prevedere cinque categorie di qualità, da un «fiocco bianco» fino a cinque «fiocchi bianchi».

Art. 33.

Regime sanzionatorio

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;

d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;

e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;

f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;

g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;

i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;

l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello *skipass*;

m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.

4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito



giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.

Capo IV

NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 34.

Categorie

1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:

a) *standing*: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;

b) *sitting*: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;

c) *trasportati*: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.

Art. 35.

Accompagnamento

1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.

2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.

Art. 36.

Individuazione

1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

Art. 37.

Diritto di precedenza

1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.

2. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.

Art. 38.

Obbligo del casco

1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*, il *telemark* o altre tecniche di discesa.

Art. 40.

Adeguamento alle disposizioni della legge

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 41.

Rinegoziazione concessioni

1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la ridefinizione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:

a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto;

b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;

c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziari.

2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico



ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Art. 42.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

STEFANI, *Ministro per le disabilità*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).

Nota alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come deter-

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2019, n. 191:

«Art. 5. (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo). — 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

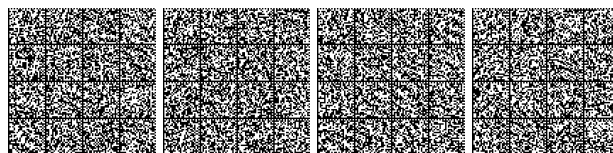
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;



l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16:

«Art. 1. (Omissis).

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis della legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2001, n. 74:

«Art. 4. (Attività specialistiche). — (Omissis).

5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2004, n. 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303 del - S.O. n. 134:

«Art. 379. (Guida sotto l'influenza dell'alcool). — 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono

essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.

9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi dell'articolo 117 della Costituzione e della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 12:

— La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2004, n. 3, è abrogata dall'articolo 43 del presente decreto, ad eccezione dei seguenti:

«Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato). — (Omissis).

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»

«Art. 23 (Copertura finanziaria). — (Omissis).

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



(Omissis).».

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti normativi della legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2001, n. 74, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre 2003, n. 363, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 31:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303 - S.O. n. 134, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 43:

— La citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, è abrogata dal presente decreto, ad eccezione del seguente:

«Art. 5 (*Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni*). — 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziati dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.».

21G00047

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021.

Modalità di verifica del riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, privo di criteri o indicatori di attribuzione già individuati in proporzione della popolazione residente, nonché di monitoraggio dell'andamento della spesa erogata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

L'AUTORITÀ POLITICA DELEGATA PER
IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA
ECONOMICA E LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
DI INTERESSE NAZIONALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante i principi per il riequilibrio territoriale, che, al comma 2-bis, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, con il quale sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 7-bis, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;

Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che prevede, al comma 3,



che la stessa sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente disposizioni riguardanti il «Documento pluriennale di pianificazione» («Documento»), il quale include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, il quale stabilisce che in apposita sezione del Documento è ricompresa, tra l'altro, l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorità e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna di tali opere deve essere corredata del relativo codice unico di progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche («BDAP») istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed indicata la localizzazione delle opere;

Visto inoltre l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente «Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti» che prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri, di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, in attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche», ed in particolare l'allegato II, che delinea lo schema-tipo di Documento, che deve delineare gli obiettivi e le strategie dei Ministeri rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatici a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferente al monitoraggio dei programmi cofinanziati dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE*), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 1, comma 703, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

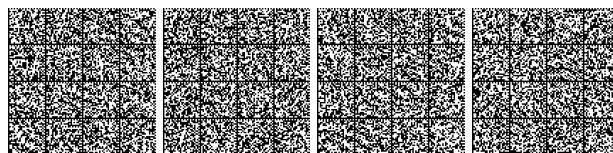
Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente modalità e regole di trasmissione dei dati;

Visto il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato che il comma 4 del citato art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 impone che dall'attuazione dello stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di adottare le più opportune modalità idonee a verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati antecedentemente alla data del 1° gen-



naio 2020, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 7-bis, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata; allo scopo valutando di utilizzare le misure e gli strumenti disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di rinviare a eventuali successivi decreti il ricorso ad ogni altra modalità e procedura al fine di migliorare il flusso informativo necessario per gli scopi, anche in un'ottica di coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio della spesa dei Ministeri già previsti a legislazione vigente, ferma restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2019, n. 142, concernente «Modalità di verifica del volume complessivo annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud», adottato in attuazione del citato art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nel testo vigente alla data del 10 maggio 2019;

Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 10 maggio 2019, in applicazione dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 30 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 41, comma 3-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, si intendono:

a) per «Amministrazioni centrali», i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) per «stanziamenti ordinari in conto capitale», gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilan-

cio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale;

c) per «programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale», i programmi di spesa in conto capitale non finalizzati alla gestione di situazioni di emergenza e al soddisfacimento di esigenze inerenti la difesa, senza esplicita identificazione, a livello di norma primaria, dei territori beneficiari;

d) per «criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione», eventuali criteri o indicatori di attribuzione già individuati dalla normativa di riferimento dei singoli programmi o adottati in conformità alla stessa dalle amministrazioni titolari dei programmi di spesa, ovvero oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali o di Conferenza unificata;

e) per «autorizzazione di spesa pluriennale in conto capitale», un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento di bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che dispiega i propri effetti in un intervallo temporale superiore ad un solo esercizio finanziario e che può assumere la fattispecie di «legge pluriennale» o «contributo pluriennale» secondo le definizioni adottate ai fini dell'allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, predisposto ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) per «popolazione residente» si intende la popolazione residente al primo gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale;

g) per «spesa erogata», l'importo dei pagamenti effettuati in un dato esercizio finanziario a valere sugli stanziamenti ordinari riferiti ai programmi di spesa in conto capitale;

h) per «ripartizione territoriale», la disaggregazione della spesa in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento, tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale. L'attribuzione della spesa al territorio è effettuata sulla base: per gli investimenti fissi lordi, della localizzazione dell'opera o del bene realizzato; per i contributi agli investimenti, della collocazione geografica dell'unità beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle amministrazioni centrali, la localizzazione degli interventi effettuati dall'unità beneficiaria delle risorse trasferite. La ripartizione territoriale può non riguardare la totalità degli stanziamenti o dei pagamenti, laddove sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio;

i) per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;



l) per «BDAP», la Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 in cui confluiscono i dati di monitoraggio delle opere pubbliche, a qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto previsto dalle leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e n. 190 del 23 dicembre 2014 nonché dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale afferenti a programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.

2. Il presente decreto si applica altresì ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a.

3. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall'utilizzo delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.

Art. 3.

Comunicazioni delle Amministrazioni centrali

1. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, e sue modifiche e integrazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati, ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, ovvero in altri documenti di programmazione, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, il CUP e la denominazione di ogni intervento, dando indicazione della determinazione della destinazione territoriale della spesa. Il modello della comunicazione di cui al presente comma, nonché di quella all'articolo 4, comma 3, e le relative modalità di trasmissione, sono definiti ed aggiornate con circolare emanata dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. La comunicazione di cui al presente comma, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.

2. Con la comunicazione di cui al comma 1 è trasmesso l'elenco dei programmi di spesa in conto capitale non riferibili a opere pubbliche finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati, con indicazione del documento di programmazione di riferimento, delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, del CUP e della denominazione di ogni intervento, dando indicazione della determinazione della destinazione territoriale della spesa.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni centrali indicano, per i singoli programmi di spesa se l'obiettivo che si prefiggono è il riparto di una quota degli stanziamenti proporzionale alla popolazione residente ovvero una quota maggiore, nonché gli ulteriori criteri di ripartizione che si intendono adottare.

4. Qualora le amministrazioni non trasmettano i dati di cui al presente articolo entro il termine indicato, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ne riferisce al Consiglio dei ministri per l'adozione delle conseguenti iniziative.

Art. 4.

Modalità di attuazione, verifica e monitoraggio

1. Le amministrazioni centrali - anche al fine di verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 - indicano, negli atti amministrativi di competenza che fissano le ripartizioni territoriali, la conformità della ripartizione alla richiamata disposizione, ovvero le motivazioni che hanno determinato l'applicazione di una quota di destinazione territoriale alle regioni del Sud superiore a quella relativa alla popolazione residente.

2. Le Amministrazioni centrali procedono al riparto di risorse rivenienti dal rifinanziamento di norme già vigenti al 1° gennaio 2020 in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ad eccezione dei casi in cui i criteri o indicatori di attribuzione siano fissati da norme di legge o da disposizioni amministrative, vigenti alla suddetta data, ovvero il riparto in questione sia oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali o di Conferenza unificata.

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze una comunicazione riportante ogni informazione utile, tra cui il CUP e la denominazione di ogni intervento, se disponibile, per i programmi di spesa in conto capitale di cui all'articolo 3,



comma 1, ai fini della verifica dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente e al monitoraggio della spesa erogata.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle comunicazioni e relazioni di cui al presente articolo, fornisce tutti i dati ed elementi informativi concernenti i contratti di programma tra il medesimo Ministero e l'ANAS S.p.a. e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana.

5. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, può richiedere alle amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali. È altresì facoltà del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica della coerenza dei dati trasmessi dalle amministrazioni con le informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa la BDAP, ove le stesse consentano la verifica puntuale della ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le Amministrazioni centrali sono tenute al tempestivo inserimento dei dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. I Ministeri che non abbiano provveduto a elaborare le Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si avvalgono per la predisposizione dei Documenti pluriennali di programmazione previsti nello stesso decreto delle indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del 16 giugno 2017.

2. Con apposita circolare del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono fornite istruzioni ai fini dell'attuazione delle attività previste dal presente decreto da utilizzare per l'anno 2020 e comunque fino all'adozione degli schemi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1 e articolo 4, comma 3.

3. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed ulteriori modalità ai fini delle verifiche di cui al presente decreto.

4. Con successivi provvedimenti del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, possono essere fornite ulteriori indicazioni sulle specifiche informazioni che dovranno essere contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente decreto, nonché sulle modalità tecniche e operative di trasmissione.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
PROVENZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

L'Autorità politica delegata per il coordinamento
della politica economica e la programmazione
degli investimenti pubblici di interesse nazionale
Il Sottosegretario di Stato
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 497

21A01559



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2021.

Delega per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prefetto Franco GABRIELLI.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 2;

Viste le disposizioni regolamentari di attuazione della richiamata legge 3 agosto 2007, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale il Prefetto Franco Gabrielli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare ad un Sottosegretario di Stato le funzioni che non sono attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prefetto Franco Gabrielli è l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'Autorità delegata svolge tutte le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, fatta eccezione per quelle riservate in via esclusiva allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri dall'art. 1, comma 1 della medesima legge.

3. Sono, altresì, delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Prefetto Franco Gabrielli, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dai regolamenti di attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 8 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 530

21A01781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

DECRETO 8 gennaio 2021.

Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 13/2021).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già



individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l'art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b*) e *c*), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b*) e *c*), che prevede altresì che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifi-

ca, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l'art. 41;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 48;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri



di assegnazione delle risorse spettanti a province e città metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonché sono stati definiti i termini e le modalità di monitoraggio delle medesime risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, con il quale la somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 — piano gestionale 15 — del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è stata ripartita tra province, città metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del sopracitato decreto;

Dato atto che, il Ministero dell'istruzione, con nota del 6 ottobre 2020, prot. n. 29374, ha fornito alle province, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni necessarie per accedere all'applicativo del Ministero e per comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro il quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore 18,00 del giorno 17 novembre 2020, termine assegnato tenuto conto del maggior termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Considerato che, entro il termine del 17 novembre 2020 tutte le province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale hanno fatto pervenire i propri piani di interventi relativi agli edifici scolastici di propria competenza;

Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione con riferimento ai piani presentati dai sopracitati enti locali, sono emersi alcuni errori in merito all'indicazione dei codici unici di progetto (CUP) forniti dagli stessi enti e sono emerse imprecisioni e discordanze in relazione alla denominazione o all'importo di alcuni progetti;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76 del 2020, l'errata indicazione dei codici unici di progetto (CUP) determina la nullità del provvedimento di assegnazione del finanziamento;

Dato atto che, al fine di consentire la correzione dei codici CUP e per superare le altre criticità riscontrate durante le operazioni di verifica, il Ministero dell'istruzione ha riaperto il sistema informativo per il caricamento dei dati fino al 7 dicembre 2020 per consentire da parte dei soli enti interessati la correzione dei dati forniti;

Considerato che, entro il termine del 7 dicembre 2020 tutti gli enti interessati hanno proceduto alla correzione dei dati inizialmente forniti;

Dato atto che, l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, prevede che con il successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento siano individuati anche i termini di aggiudicazione dei relativi interventi nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, così come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Ritenuto quindi, di poter individuare gli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle province, delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, così come dagli stessi proposti, nonché di definire termini e modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 835.218.467,15.

2. La somma residua pari a euro 19.781.532,85 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 855.000.000,00 è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129.

3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 — piano gestionale 15 — dall'anno 2020 all'anno 2024 e l'utilizzo delle medesime è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati a iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del presente decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021.



Art. 2.

Individuazione degli interventi e termini di aggiudicazione dei lavori

1. Sono approvati i piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

3. Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 1.821.515,47 ed euro 8.211.194,83 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è così definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è fissato in diciassette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è fissato in quattordici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è fissato in undici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 8.311.835,25 ed euro 16.034.572,54 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è così definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità è fissato in ventuno mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in diciassette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in tredici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 16.340.742 ed euro 19.826.309,07 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è così definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità è fissato in ventitre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in diciannove mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in quindici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 25.667.450,52 ed euro 56.106.119,95 e per gli enti locali che hanno candidato un numero di interventi, autorizzati con il presente decreto, pari o superiore a venti il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è così definito:

a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità è fissato in ventisette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in ventitré mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in diciannove mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

8. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.

Art. 3.

Modifica dei piani degli interventi per esigenze sopravvenute

1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono essere approvate con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, fermi restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori definiti ai sensi dell'art. 2.

2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede di sviluppo progettuale, l'intervento proposto non sia compatibile né preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza strutturale e sismica del medesimo edificio.



Art. 4.

Modalità di rendicontazione e di monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale per gli interventi autorizzati con il presente decreto, ma sono comunque destinate e riassegnate all'ente locale per ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce «LB 202A - comma 63 - Efficientamento energetico scuole».

Art. 5.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento infrastrutturale finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del

presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 394

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml

21A01558

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2021.

Soppressione al 31 dicembre 2020 delle gestioni operanti su contabilità speciali di protezione civile.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 44-ter, comma 3, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «...sono ... definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.»;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabi-



lità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale:

la soppressione delle contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del decreto medesimo, alla provenienza originaria delle risorse, nonché a contenziosi eventualmente pendenti (comma 2);

con uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue (comma 2);

la soppressione delle contabilità speciali in questione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», con il quale sono individuate le contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, che prevede la possibilità di richiedere la proroga almeno trenta giorni prima della data di chiusura prevista per la relativa contabilità speciale;

Vista la nota n. CG0066300 del 14 dicembre 2020, da parte del Dipartimento della protezione civile, con la quale si comunica che i titolari delle contabilità speciali numeri 1231, 3912, 3990 e 5456 hanno chiesto di prorogare al 31 dicembre 2021 la data di soppressione delle medesime contabilità, già fissata al 31 dicembre 2020 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, e che lo stesso Dipartimento, dopo una compiuta istruttoria, ha valutato di poter accordare la proroga delle predette contabilità speciali;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante "Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017"», in corso di perfezionamento, che dispone la proroga al 31 dicembre 2021 della data di soppressione delle contabilità speciali numeri 1231, 3912, 3990 e 5456;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Tenuto conto che la soppressione delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno procedere alla soppressione delle gestioni che operano su contabilità speciale, la cui data è fissata al 31 dicembre 2020 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con esclusione di quelle relative alle contabilità speciali numeri 1231, 3912, 3990 e 5456, per le quali si provvederà con separato provvedimento una volta emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

1. Le gestioni operanti sulle contabilità speciali, di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto, sono soppresse alla data del 31 dicembre 2020. La chiusura delle contabilità speciali interessate è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilità speciali soppresse sono versate secondo le destinazioni riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. I titolari delle gestioni soppresse rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA



Numero contabilità speciale	Descrizione conto	Data di soppressione	Destinazione disponibilità giacenti
2761	ARCADIS OPCM 3742-2009	31/12/2020	conto di tesoreria unica n. 31409
2764	ARCADIS OPCM 3742-2009	31/12/2020	conto di tesoreria unica n. 31409
3006	COMM.D.EM.IDROG.CAMP.O.3158-01	31/12/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
3020	PRESIDENTE REG.E.ROM.O.3258-02	31/12/2020	codice IBAN IT64N0200802435000010788765
5263	COM DEL PRES E.ROMAG-0.3734-09	31/12/2020	codice IBAN IT64N0200802435000010788765

21A01602

DECRETO 3 marzo 2021.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali GREEN 1,50%, con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile 2045, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green Bond» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;



Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.994 milioni di euro;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge — ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» — demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles (GBP)*» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della sezione 6 del suindicato *Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti dalla Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 1,50% con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile 2045 (di seguito «BTP *Green*»);

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V., e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» del 3 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»), con le seguenti caratteristiche:

importo: 8.500 milioni di euro;

decorrenza: 30 ottobre 2020;

scadenza: 30 aprile 2045;



tasso di interesse: 1,50% annuo, pagabile in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 10 marzo 2021;

dietimi d'interesse: centotrentuno giorni;

prezzo di emissione: 99,168;

rimborso: alla pari.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 30 aprile 2021 e l'ultima il 30 aprile 2045.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accredito nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 30 aprile 2045, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Green» in conformità all'«Offering Circular» del 3 marzo 2021.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V., e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione del 3 marzo 2021.

Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verrà corrisposta una commissione pari allo 0,225% del capitale nominale dei titoli emessi.

A Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di *structuring advisors*, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per strutturare l'emissione, verrà corrisposta una commissione pari allo 0,025% del capitale nominale dei titoli emessi.

Art. 5.

Il giorno 10 marzo 2021 la Banca d'Italia riceverà da Intesa Sanpaolo S.p.A. per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento e della commissione per il servizio reso per strutturare l'emissione, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso dell'1,50% annuo lordo, per centotrentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 10 marzo 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento e alla commissione per il servizio reso per strutturare l'emissione di cui all'art. 4, presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Gli oneri relativi al pagamento della commissione di collocamento e della commissione per il servizio reso per strutturare l'emissione, faranno carico al capitolo



2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2045 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

L'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*.

In particolare i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2018 al 2021. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A01650

DECRETO 11 marzo 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

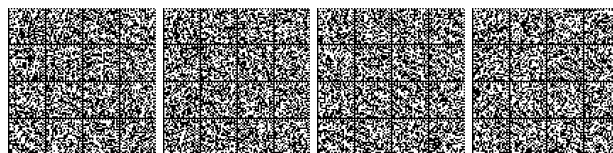
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.994 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 14 gennaio e 10 febbraio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, avente godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 15 marzo 2021, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 marzo 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento sup-

plementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 marzo 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A01648



DECRETO 11 marzo 2021.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.994 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.500 milioni di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

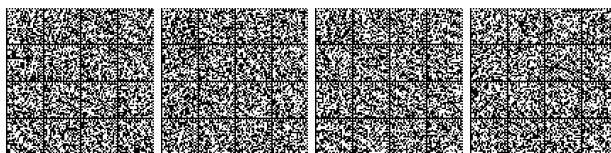
Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 marzo 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».



Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 marzo 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A01649

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SHIELD» nell'ambito del programma JPI Cultural Heritage, Call 2019. (Decreto n. 403/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Vista il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

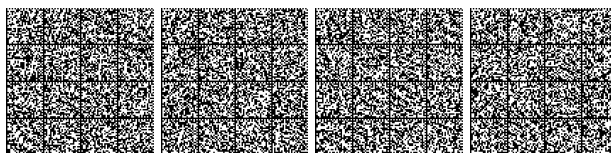
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decre-



to interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

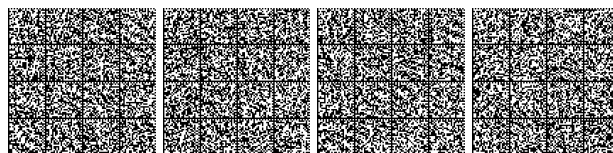
Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n.108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto



2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'Esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017 registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (azione 004) e 7345 (azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, di cui euro 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed euro 8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di Cooperazione Internazionale elencate;

Visto il *Memorandum of Understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *JPI Cultural Heritage* (JPICH) «*Conservation, protection and use*» *Call* 2019, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;

Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;

Vista la decisione finale della *Call steering committee* svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è

stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*SHIELD Safeguard heritage in endangered looted districts*» avente come obiettivo lo sviluppo di un nuovo strumento tecnologico appositamente studiato per la sua integrazione nelle politiche e nelle strategie tematiche per la protezione del patrimonio culturale, implementato dai soggetti interessati come i Dipartimenti di antichità e i corpi di polizia e con un costo complessivo pari a euro 213.500,00;

Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del Dirigente dell'ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*SHIELD Safeguard heritage in endangered looted districts*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*SHIELD Safeguard heritage in endangered looted districts*» figura il proponente italiano:

Fondazione Bruno Kessler;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 4777947 del 4 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10812860 del 4 febbraio 2021;



Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la DSAN in data 1° novembre 2020, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della Fondazione Bruno Kessler ing. Paolo Traverso dichiara l'avvio delle attività progettuali al 1° novembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*SHIELD Safeguard heritage in endangered looted districts*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2020 e la sua durata è di ventiquattro mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 149.450,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2017, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National eligibility criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.



5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Di FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 376

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

21A01487

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2020.

Assegnazione di risorse alle Autorità di sistema portuale, all'Autorità portuale di Gioia Tauro e alle Autorità marittime.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

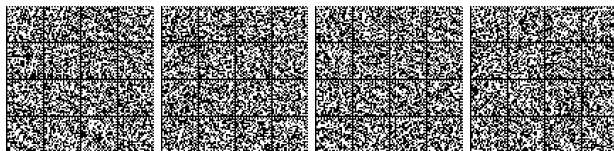
Visto il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 199, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che riconosce alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, la possibilità di procedere alla «... riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della



legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione ...»;

Considerato che la possibilità di procedere alla riduzione sopra citata, sulla base di quanto previsto dal medesimo art. 199, comma 1, lettera a), può riguardare «... i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 ...»;

Visto, altresì, l'art. 199, comma 1, lettera b) che, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo» per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, autorizza tutte le Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, a «... corrispondere ed erogare direttamente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 ...»;

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 93, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il medesimo art. 199, comma 1, prevede che ... «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19»;

Visto il comma 7, lettera a), del medesimo art. 199 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinando complessivi euro 26 milioni a finanziare il riconosci-

mento dei benefici consistenti nella riduzione dei canoni, secondo quanto previsto dal comma 1, da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonché il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1;

Visto il comma 8 dello stesso art. 199 che demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti «... l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché la determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera 0a);

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allena COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 adottati in conformità ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato di dover procedere alla determinazione delle modalità di corresponsione delle risorse autorizzate ai sensi del sopra citato art. 199, comma 7, nonché alla determinazione della quota di avanzo di amministrazione utilizzabile, da parte delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 199, commi 1, 7 e 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto:

a) disciplina le modalità dell'assegnazione delle risorse del fondo istituito ai sensi del citato art. 199, comma 7, nel limite di 26 milioni di euro, da destinare al riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1, del medesimo art. 199, da parte delle Autorità prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) determina le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del citato art. 199, comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

c) disciplina le modalità di riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del suddetto comma 1.

Art. 2.

Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera a)

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono assegnate alle Autorità di sistema portuale ed all'Autorità portuale di Gioia Tauro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del riconoscimento della riduzione dei canoni secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera a).

2. Ai fini del comma 1, le Autorità di sistema portuale ed all'Autorità portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, a cui è allegata apposita asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, di non avere risorse di bilancio disponibili per le finalità di cui al comma 1, lettera a) del citato art. 199, che attesti:

a) la volontà di procedere, espressa con delibera del Presidente, sentito il Comitato di gestione alla riduzione dei canoni nonché la natura dei canoni da ridurre e la percentuale della riduzione in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i

canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) il numero delle imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato nei periodi di riferimento pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, e, per ciascuna impresa, la percentuale di diminuzione dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa concessionaria.

3. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

4. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme riconosciute, assicurando, comunque, il finanziamento integrale dei contributi da corrispondere. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.

Art. 3.

Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera b)

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono assegnate alle Autorità di sistema portuale ed all'Autorità portuale di Gioia Tauro ovvero alle Autorità marittime ai fini del riconoscimento, secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera b), nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per ciascuna Autorità di sistema portuale, Autorità portuale di Gioia Tauro ovvero Autorità marittima, in favore:

a) del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19;

b) delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.



2. Ai fini del comma 1, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, che attesti la volontà dell'Ente di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, nel limite massimo consentito di 4 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato secondo quanto previsto alla lettera b) del sopracitato art. 199;

b) dall'attestazione del legale rappresentante dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 del numero di giornate di lavoro prestate in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019;

c) dall'attestazione del legale rappresentante delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, il numero di turni lavorativi prestati in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.

3. Le Autorità marittime presentano, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, le domande relative al riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 199, comma 1, lettera b), in favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dei titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, operanti porti non sede di Autorità di sistema portuale.

4. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

5. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme.

6. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.

Art. 4.

Modalità di determinazione delle quote di avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Il limite complessivo dell'avanzo di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente utilizzabile da parte di tutte le Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per la riduzione dei canoni concessori di cui al comma 1 lettera a) del medesimo art. 199, è determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'esistenza dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1 esclude la possibilità di accedere alle risorse di cui agli articoli 2 e 3.

3. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per le finalità di cui comma 1, ciascuna Autorità comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del medesimo Ministero, entro il 31 gennaio 2021, all'indirizzo di posta elettronica dg.tm@pec.mit.gov.it l'intenzione di procedere alla riduzione dei canoni concessori secondo quanto previsto dall'art. 2, indicando l'entità della riduzione, le conseguenti minore entrate, l'entità delle entrate derivanti nell'anno 2020 dalla riscossione di tasse portuali, tasse di ancoraggio e diritti di porto e l'entità di risorse disponibili in bilancio utilizzabili per procedere alla riduzione.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, determina, fino alla concorrenza dell'importo indicato al comma 8, dell'art. 199, per ciascuna Autorità l'entità della quota utilizzabile dell'avanzo di amministrazione calcolata tenendo conto dell'ammontare della riduzione dei canoni prevista rispetto alle effettiva disponibilità dell'avanzo di ciascuna Autorità. Nel caso in cui gli importi riconoscibili siano complessivamente superiori alle risorse stanziato, l'entità delle quote utilizzabili per la riduzione dei canoni sarà proporzionalmente ridotto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3634

21A01539



DECRETO 10 febbraio 2021.

Modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e, in particolare, l'art. 743, che definisce gli aeromobili, l'art. 744, che individua gli aeromobili di Stato e gli aeromobili privati e l'art. 748, che definisce le norme applicabili agli aeromobili;

Vista la convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed in particolare, l'art. 3 dello stesso decreto legislativo che prevede l'applicabilità della convenzione solo agli aeromobili civili, con esclusione degli aeromobili di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, recante la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 3, che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Viste le vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed in particolare:

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 106, del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 743 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 8, del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare ed il decreto del



Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visti i regolamenti emanati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) del 16 dicembre 2013 e del 16 luglio 2015, come aggiornati e modificati, sui «Mezzi aerei a pilotaggio remoto»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2016, recante modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2016;

Visto il decreto del Ministro della difesa dell'8 ottobre 2019 recante l'istituzione dell'Autorità per l'aviazione militare, nonché la determinazione dirigenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica del 9 febbraio 2020 che ne illustra le modalità di esercizio e gli ambiti di intervento;

Vista la direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia, a firma del Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2017;

Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ed in particolare, l'art. 2-bis, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi di aeromobili senza equipaggio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

Vista la circolare dell'Ente nazionale aviazione civile ATM-09 del 24 maggio 2019 relativa agli «Aeromobili a pilotaggio remoto criteri di utilizzo dello spazio aereo»;

Visto il foglio n. 44486 in data 13 novembre 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il foglio n. 45440 del 20 novembre 2020 del Ministero della difesa, il foglio n. 7053 del 20 novembre 2020 del Ministero dell'interno e il foglio n. 023128 del 2 dicembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati rispettivamente espressi i formali assensi da parte delle amministrazioni concorrenti;

Sentito l'Ente per l'aviazione civile (ENAC);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera disciplinandone, anche per i profili di sicurezza del volo, le modalità di utilizzo per le finalità d'istituto di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Per le finalità connesse ai compiti istituzionali svolti alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sono iscritti nel registro degli aeromobili militari ed utilizzati nel quadro della disciplina di cui al decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2019 e della discendente determinazione dirigenziale dell'Autorità per l'aviazione militare.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente sono comprese le attività di ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), di polizia marittima, di prevenzione e lotta all'inquinamento del mare, di sicurezza della navigazione, di controllo delle attività di pesca, di contrasto e prevenzione dei reati e degli illeciti marittimi.

Art. 2.

Disciplina d'impiego dei sistemi di aeromobili senza equipaggio

1. Le regole per l'impiego operativo dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione per lo svolgimento delle attività di istituto cui al precedente art. 1, comma 2, sono emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tenuto conto della regolamentazione adottata dall'Autorità per



l'Aviazione militare, salvaguardando le esigenze di operatività e tempestività finalizzate all'efficace disimpegno dei compiti istituzionali.

2. Le regole di impiego sono condivise con l'Ente nazionale per l'aviazione civile per quanto di competenza.

Art. 3.

Titoli o qualifiche di pilotaggio

1. Il pilotaggio dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è affidato a personale dipendente qualificato in base a specifiche direttive emanate dal Comando generale che recepiscono la regolamentazione adottata dall'Autorità per l'aviazione militare.

Art. 4.

Protezione dei dati personali

1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio installati sugli aeromobili a pilotaggio remoto per finalità operative è consentito, ove necessario, per attività di ricerca e soccorso in mare ovvero per documentare una specifica attività preventiva o repressiva di fattispecie di reato o illeciti amministrativi, situazioni dalle quali derivino o possano derivare pericoli per la vita umana in mare, minacce per la sicurezza della navigazione, per la tutela della filiera ittica, della pesca e dell'ambiente ovvero un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. Nei casi di cui al comma 1, la registrazione ed il trattamento dei dati, anche personali, strettamente necessari ed indispensabili per le finalità ivi indicate, sono effettuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.

3. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, sono disciplinate, anche sotto il profilo autorizzativo, le modalità di raccolta, registrazione e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'assolvimento dei compiti e delle funzioni derivanti dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 febbraio 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della difesa
GUERINI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*
COSTA

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ad interim*
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 676

21A01538

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2021.

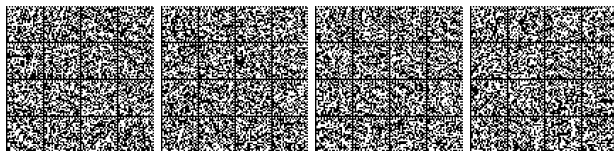
Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra autorità veterinarie con funzionalità relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontaliere, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, n. 8283 in materia di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Vista la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013, recante «Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici»;

Vista la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28 dicembre 2018 recante disposizioni per controlli aggiuntivi secondo la nuova versione delle linee guida DG AGRI - importazione prodotti BIO da UA, KZ, MD, RU e CN;

Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - *Trade Control and Expert System* - da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli organismi di controllo;

Considerata la necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione degli strumenti a disposizione degli operatori ed aumentare l'efficacia della gestione dei dati da parte delle autorità competenti;

Considerata la necessità di abrogare e sostituire il decreto ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018;

Ritenuto opportuno monitorare i flussi dei prodotti importati e consentire lo svolgimento di controlli mirati sulla base della valutazione del rischio;

Ritenuto opportuno dare seguito agli adempimenti previsti delle linee guida della Commissione UE sui controlli ufficiali addizionali per i prodotti biologici importati da Paesi terzi considerati a rischio;

Ritenuto opportuno stabilire criteri relativi alla valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008 per i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto importate, anche prima dell'immissione in libera pratica;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.

Art. 2.

Importatori

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.

Art. 3.

Primo destinatario

Per «primo destinatario», così come definito all'art. 2, lettera d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.



I prodotti biologici importati, successivamente alla immissione in libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario.

Art. 4.

Utilizzo di TRACES

Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - *Trade Control and Expert System*, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: Ministero).

Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all'indirizzo di posta elettronica pqa5.notifica@politicheagricole.it

Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica - nonché presso il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.

Art. 5.

Comunicazioni preventive di arrivo merce

Gli importatori trasmettono al Ministero ed all'Agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.

Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista.

Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Controlli sulle importazioni

Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.

Gli organismi di controllo assicurano, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato. Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio degli importatori biologici.

I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Nell'allegato 2 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio finalizzata al campionamento obbligatorio delle partite importate.

Tale attività di campionamento è svolta anche presso la dogana di arrivo prima dell'immissione in libera pratica della partita, secondo le modalità di intervento previste dalla circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013 e dalla nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28 dicembre 2018.

I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato 2, punto 1) del presente decreto, non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni che ogni anno gli organismi di controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del regolamento CE n. 889/2008.

L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso la dogana di arrivo della partita, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l'ufficio doganale competente.

Art. 7.

Il decreto ministeriale del 6 febbraio 2018, n. 8283 recante «Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante "modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: ABATE



ALLEGATO 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DEGLI IMPORTATORI BIOLOGICI

Fattori di rischio	
A	Provvedimenti di irregolarità e infrazioni emessi negli ultimi cinque anni
B	Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente ≥ 5
C	Dimensione della singola partita importata nell'anno precedente ≥ 1 t.
D	Importatore misto (importatore che non tratta esclusivamente prodotto biologico).

Esito della valutazione del rischio:

importatore a basso rischio:

nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente;

frequenza minima di controllo: un controllo annuale;

importatore a medio rischio:

un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente;

frequenza minima di controllo: due controlli all'anno;

importatore ad alto rischio:

presenza fattore di rischio A della tabella precedente;

più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente;

frequenza minima di controllo: tre controlli all'anno.

ALLEGATO 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO FINALIZZATA AL CAMPIONAMENTO OBBLIGATORIO
DELLE PARTITE IMPORTATE

1) Sono campionate ed analizzate per la ricerca di residui di OGM e di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica tutte le partite di prodotti biologici:

a) provenienti dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati;

b) che presentano uno dei tre fattori di rischio riportati nella tabella sottostante:

Fattori di rischio		
A	Tipologia di prodotto	Frutta trasformata: succhi/puree Oleaginose: girasole, semi di lino, soia Cereali: frumento, quinoa Caffè
B	Paese di origine/ esportazione	Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia, Turchia
C	Origine della partita	Paese di esportazione della merce diverso dal Paese di origine

2) Per ogni importatore «attivo» è effettuato il campionamento e l'analisi, per ricerca di residui di OGM e prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica, di almeno una partita di prodotto importato nel corso dell'anno.

21A01530

DECRETO 2 marzo 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

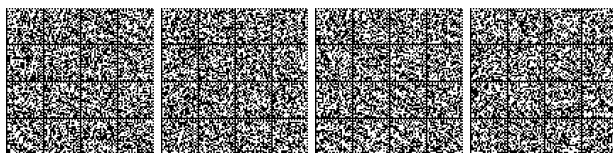
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione delle viti e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e



n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 4 aprile 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2006, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Morellino di Scansano»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano»;

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 6 agosto 2020, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela Morellino di Scansano, con sede in Scansano (GR), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg.

UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2020.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1 ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI



ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MORELLINO DI SCANSANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», anche nella tipologia con la menzione «Riserva», è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85%.

2. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della Provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del Comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella Provincia di Grosseto. Tale zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in Comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel Comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilese, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la strada statale numero 1 Aurelia. Entrando nel Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del Comune di Scansano in località Maiano seguendo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il Comune di Campagnatico, fino alla fattoria del

Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada podere del Coppajo e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. La densità di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente al 14 novembre 2006 (data di riconoscimento della DOCG Morellino di Scansano), non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a 9 per ettaro di coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l'origine.

3. È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.



5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» con la menzione Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., per la menzione Riserva 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la menzione Riserva 26,0 g/l.

Entrambi i vini possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.

2. È altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale.

4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio Toscana, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016.

Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata:

Morellino di Scansano;

denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.);

Toscana.

I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.

5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese» con volume nominale fino a 6 litri.

L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme unionali e nazionali in vigore, ad esclusione del tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a vite è ammesso solo per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano Riserva.

Art. 9.

Marchio

1. La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio n. 736629 (allegato n. 1) registrato dal Consorzio di tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15 dicembre 1997 nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di Scansano. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato prevista nella normativa vigente.

L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio di tutela del vino Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 10.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

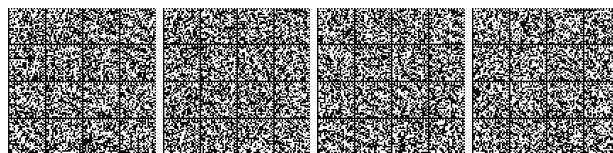
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud-est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.

La temperatura media oscilla intorno ai + 15,0°, con + 7,0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.

La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavere ed estati molto aride. Il clima della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresentano il principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale concentrazione sulle zone orientali.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte nord del comprensorio e costituiscono il crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente dell'altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 - 40 metri. L'altitudine massima è di 566 metri s.l.m.

Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con alture di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.



La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietrafra, mentre nella parte orientale, in corrispondenza delle formazioni calcaree e argillose appare più articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente alcalina.

I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Morellino di Scansano».

La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.

Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedo-climatiche che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti e feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano danno alle vigne.

Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando il «Maire della Comune di Scansano» in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di Grosseto comunicava che nell'anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5 540 ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.

Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana, affermava che all'orto botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della circonferenza di quattro - metri 2,36 - proveniente da «Castagneta Valle», in Comune di Scansano.

Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nella Provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l'alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di Scansano.

Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.

Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblicò una monografia sulla «Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno».

A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la «Festa dell'Uva», festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e vendita.

Una pubblicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto sulla «Viticoltura Grossetana», edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l'eccellente qualità e serbevolezza.

La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il riconoscimento della denominazione di origine Controllata nel 1978, e nel 2006 la denominazione di origine controllata e garantita.

L'incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di Scansano e Morellino di Scansano Riserva, e da sempre coltivato nell'area geografica considerata, e il Sangiovese;

le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare, 9000 kg. per ettaro, con resa massima per ceppo di 3 kg;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e per la tipologia Riserva, riferita quest'ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie base e Riserva, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare entrambe le tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia Riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia Riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note spezie e di frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con decreto ministeriale del 14 novembre 2006.

Art. 11.

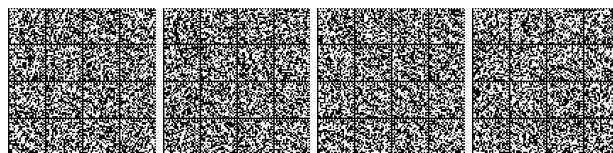
Riferimenti alla struttura di controllo

1. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave, 24 - 00187 Roma - tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it

2. La società Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane, è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficiari della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

3. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un pre-determinato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.



ALLEGATO I

Marchio della denominazione

Marchio
pantone blu 280 U
quadricromia 100 c
80 m
0 y
40 k



MORELLINO di SCANSANO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Logotipo
font: Friz Quadrata
nero



ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA
CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«MORELLINO di SCANSANO»

Documento unico.

1. Nome del prodotto: Morellino di Scansano.
2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino.
4. Descrizione dei vini: Morellino di Scansano anche con la menzione Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico.

Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.; per la menzione Riserva 13,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; per la menzione Riserva: 26,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

5. Pratiche di vinificazione:
 - a. pratiche enologiche specifiche: assenti;
 - b. rese massime: DOCG Morellino di Scansano 9000 chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata: la zona di produzione delle uve rientra nella Regione Toscana e comprende integralmente il Comune di

Scansano e parte dei Comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna, Semproniano, tutti ricadenti in Provincia di Grosseto.

7. Varietà principale/i di uve da vino: Sangiovese N.

8. Descrizione del legame/dei legami: «DOCG Morellino di Scansano».

La millenaria storia vitivinicola della zona di produzione del Morellino di Scansano, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano». Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Morellino di Scansano - Imbottigliamento.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione: l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo zona geografica delimitata.

Morellino di Scansano - Vinificazione.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione: è autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Morellino di Scansano - Etichettatura e presentazione.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: è possibile riportare nell'etichettatura e nella presentazione dei vini DOCG Morellino di Scansano, il nome «Toscana» come unità geografica più ampia.

Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata:

Morellino di Scansano;

denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.);

Toscana.

I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.

Morellino di Scansano - Confezionamento.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

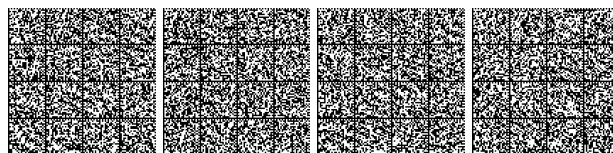
Descrizione della condizione: i vini DOCG Morellino di Scansano devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese», con volume nominale fino a 6 litri.

L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

Morellino di Scansano - Sistemi di chiusura.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.



Descrizione della condizione: i sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a vite è ammesso soltanto per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano Riserva.

21A01488

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 febbraio 2021.

Scioglimento della «Edizioni Winner società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che la cooperativa è impossibilitata a raggiungere lo scopo mutualistico in quanto la platea sociale è composta da un unico socio;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Edizioni Winner società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 03951251002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone (KR) il 15 maggio 1966 (codice fiscale BRNLFD66E-15D122O), e domiciliato in Roma, via Nimorense n. 91.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01531

DECRETO 26 febbraio 2021.

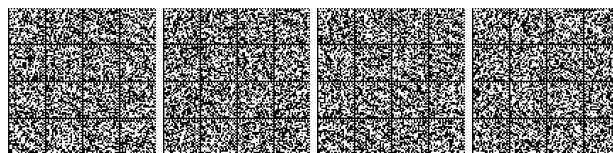
Scioglimento della «Punto&Accapo società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico per mancanza del numero minimo di soci e che non ha provveduto a depositare, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, i bilanci d'esercizio per oltre due anni consecutivi;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Punto&Accapo società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 12418691007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Marcantoni nato a Monte Rinaldo (FM) il 29 giugno 1959 (codice fiscale MRCPTR59H29F599O), e domiciliato in Velletri (RM), via delle Mura n. 79.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01532

DECRETO 26 febbraio 2021.

Scioglimento della «Job Solution società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

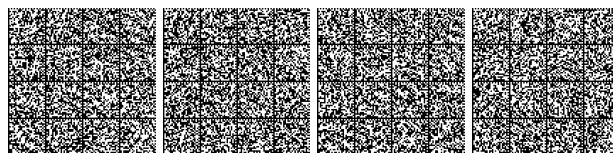
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che la cooperativa non riesce a raggiungere lo scopo mutualistico in quanto risulta inattiva e non si



evidenzia l'interesse dei soci a proseguire l'attività e che da visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Job Solution società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 12658461004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Marcantoni nato a Monte Rinaldo (FM) il 29 giugno 1959 (codice fiscale MRCPTR59H29F599O), e domiciliato in Velletri (RM), via delle Mura n. 79.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01533

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Renocis»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 29/2021 del 2 marzo 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RENOCIS, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Curium Italy s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Piccinni n. 2 - Milano;

confezione:

«1 mg *kit* per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 039138019 (in base 10) 15BDR3 (in base 32);

forma farmaceutica: *kit* per preparazione radiofarmaceutica.

Validità prodotto integro: un anno.

La data di scadenza è indicata sul confezionamento secondario e su ciascun flaconcino.

Dopo radiomarcatura, conservare in frigorifero (2°C - 8°C) e utilizzare entro otto ore.

Condizioni particolari di conservazione.

Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Per le condizioni di conservazione dopo la radiomarcatura, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

La conservazione dei radiofarmaci deve avvenire in conformità alla normativa nazionale sui materiali radioattivi.

Composizione:

principio attivo:

ogni flaconcino contiene 1 mg di succimero (o acido dimercaptosuccinico-DMSA);

eccipienti:

stannoso cloruro diidrato (E 512);

inositolo;

acido ascorbico (E 300);

sodio idrossido (E 524) (per aggiustare il *pH*);

sotto atmosfera di azoto (E 941).

Produttore responsabile del rilascio lotti:

Cis Bio International, Gif-sur-Yvette Cedex - Francia.

Indicazioni terapeutiche.

Medicinale solo per uso diagnostico.

Dopo la radiomarcatura con una soluzione iniettabile di sodio per-tecnato (99mTc), la soluzione di tecnezio (99mTc) succimero è indicata per:

studi morfologici della corticale renale;



funzionalità renale singola;
localizzazione di rene ectopico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

21A01431

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin»

Estratto determina IP n. 193 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCIDIN cream 2% tube 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 32947/25-09-2013, intestato alla società Leo Pharmaceutical Hellas S.A. con sede in Avenue Kymis Aristonos & Seneka 10, 145 64, Kifisia, Greece e prodotto da Leo Laboratories Ltd, Dublin, Ireland - Cashel Road, Dublin 12, Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 049091010 (in base 10) 1GU4G2 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: acido fusidico mg 20;

eccipienti: butilidrossianisolo, alcool cetilico, potassio sorbato (vedere paragrafo «FUCIDIN» contiene butilidrossianisolo, alcool cetilico e potassio sorbato), glicerolo, paraffina liquida, polisorbato 60, vaselina bianca, all-rac- α -tocoferolo, acido cloridrico, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni s.r.l. - via dei frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 049091010.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 049091010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio



illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01432

**Autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Esomeflux»**

Estratto determina AAM/AIC n. 24 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ESOMEFLUX, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito n. 12, cap. 20124 - Milano (MI);

Confezioni:

«20 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in blister AL/AL
A.I.C. n. 044835015 (in base 10) 1BS867 (in base 32);

«20 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule in blister AL/AL
A.I.C. n. 044835027 (in base 10) 1BS86M (in base 32);

«20 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 044835039 (in base 10) 1BS86Z (in base 32);

«20 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 044835041 (in base 10) 1BS871 (in base 32);

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

Validità prodotto integro:

Blister: due anni;

Flacone HDPE: diciotto mesi;

Validità dopo apertura del flacone: duecento giorni.

Condizioni particolari per la conservazione:

Blister: Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Flacone HDPE: Non conservare a temperatura superiore a 30° C.

Tenere il flacone ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

Principio attivo:

Ciascuna capsula rigida gastroresistente contiene 20 mg di esomeprazolo (come sale sodico).

Eccipienti:

Granuli nel nucleo della capsula:

Sfere di zucchero (saccarosio e amido di mais);

Metilcellulosa;

Talco;

Titanio diossido (E171);

Glicerolo monostearato;

Polisorbato 80;

Copolimero acido metacrilico - etilacrilato (1:1) dispersione al 30% (contenente sodio laurilfosfato, polisorbato 80 e copolimero acido metacrilico - etilacrilato);

Trietil citrato;

Emulsione di glicerolo monostearato, trietil citrato e polisorbato 80 al 20%.

Involucro della capsula:

Carragenina;

Cloruro di potassio;

Titanio diossido (E171);

Ferro ossido rosso (E172);

Ipromellosa;

Inchiostro (contenente: lacca, idrossido di potassio e ferro ossido nero (E172)).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Esteve Pharmaceuticals, S.A. - C/ de Sant Martí, 75-97, Martorelles, 08107 Barcelona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche.

«Esomeflux» è indicato negli adulti per il trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (es. pirosi e rigurgito acido).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01433

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 194 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER UND SCHMERZSAFT ORANGE 40mg/ml suspension zum einnehmen - 1 Flasche 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76551.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH con sede in Darwinstraße 69115 Heidelberg DE e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol - NL, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

Codice A.I.C.: 038955050 (in base 10) 154U1B (in base 32);

Forma farmaceutica: Sospensione orale;

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

Principio attivo: ibuprofene 40 mg;

Eccipienti: acido citrico monoidrato, citrato di sodio, cloruro di sodio, saccarina sodica, polisorbato 80, bromuro di domifene, soluzione di maltitolo, glicerolo, gomma di xantan, aroma di arancia (contiene amido di frumento), acqua depurata.

Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli snc - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - I.O.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

Codice A.I.C.: 038955050;

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

Codice A.I.C. : 038955050;

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01434

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina IP n. 191 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,25 mg Tabletten 20 Tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 5612.00.00, intestato alla società Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG con sede in Binger Str. 173 - 55216 Ingelheim am Rhein - Germania e prodotto da Boehringer Ingelheim



Franc (BS 1) 12, rue André Huet 51100 Reims, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli;

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse;

Codice A.I.C.: 048580029 (in base 10) 1GBKFX(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: Brotizolam 0,25 mg;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 - Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse;

Codice A.I.C.: 048580029;

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse;

Codice A.I.C.: 048580029;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01435

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 30/2021 del 7 marzo 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

PROBIOS, PILOSELLA COMPOSITUM, IPER G.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Guna S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palmanova n. 71 - 20132 Milano (MI).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali omeopatici di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

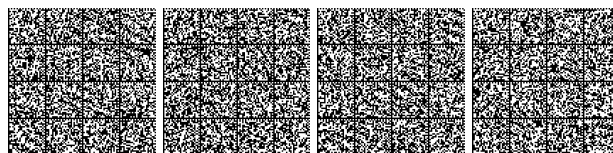
2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

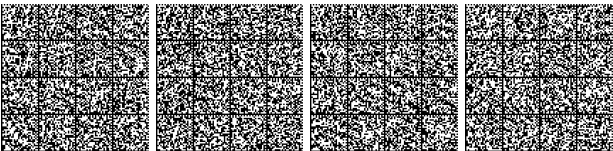
2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10601	PROBIOS	047554011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Prostata suis D200 Vesica urinaria suis D10, D30, D200 Hypothalamus suis D10, D30, D200 Damiana D4 Sabal serrulatum D2, D10, D30 Hepar sulfuris D12, D15, D30, D200 Cerebrum suis D10 Glandula suprarenalis suis D10	Guna S.p.a., Via Palmanova, 71 – 20132 Milano	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/10865	PILOSELLA COMPOSITUM	049218011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Hydrochlorothiazide D4 Amiloride D4 Apis D7 Hypophysis suis D12 Berberis TM Solidago TM Pilosella TM	Guna S.p.a., Via Palmanova, 71 – 20132 Milano	5 anni	RR	C
OMEO/2017/11033	IPER G	049219013	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Propranololo D8 Rauwolfia D6 Passiflora D4 Sarsaparilla D4 Arnica D6 Valeriana D3 Melissa officinalis D2 Aurum metallicum C6 Baryta carbonica C6, C15, C30 Nux vomica C6 Phosphorus C6, C15, C30 Sulfur C6	Guna S.p.a., Via Palmanova, 71 – 20132 Milano	5 anni	SOP	C



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 31/2021 del 7 marzo 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine tre, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

GUNA-SEROTONIN, GUNA-BETA ESTRADIOL, ALUMINAEL, GUNA-BETA ENDORFIN, COL.NA.DUL., SENECTUS M, K2 F DIA, SENECTUS F, GUNABIOS, GUNA-RERIO, SEPIA COMPOSITUM, OMEOGRIPI, G3.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Guna S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palmanova n. 71 - 20132 Milano (MI).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

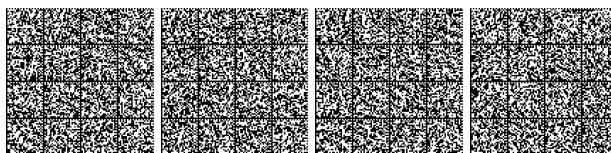
2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

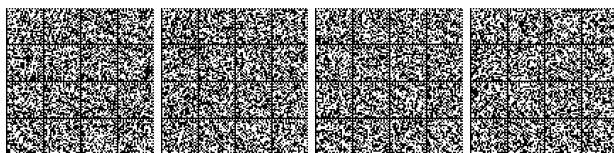


ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10471	GUNA-SEROTONIN	047667011	"D11 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Serotonina	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	ilimitato	SOP	C
OMEO/2016/10472	GUNA-BETA ESTRADIOL	048608018	"D11 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Beta estradiolo	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	ilimitato	SOP	C
OMEO/2016/10476	ALUMINAE	046365019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Alumina D8 Phosphorus D6 Sulfur D6 Lycopodium D4	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	ilimitato	SOP	C
OMEO/2016/10480	GUNA-BETA ENDORFIN	046896015	"C6 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Beta endorfin	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	ilimitato	SOP	C
OMEO/2016/10497	COLINA DUL.	046662019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Coccythsis D4 Dulcamara D4 Natrium carbonicum D4	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	ilimitato	SOP	C
OMEO/2016/10599	SENECTUS M	047595018	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Cerebrum suis D8 Glandula suprarenalis suis D8 Glandula thymi suis D6 Glandula thyroidea suis D12 Hypophysis suis D6 Hypothalamus suis D6 Pancreas suis D6 Testis suis 200K Phosphorus C6, C30, 200K	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C
OMEO/2016/10604	K2 F DIA	049217019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Glandula pinealis suis D6 Glandula thymi suis D6 Glandula thyroidea suis D6 Hypophysis suis D6 Hypothalamus suis D6 Pancreas suis D6, D30, 200K Ovarium suis D12, D200 Corpus luteum suis D6, D200 Hepar suis 200K	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C

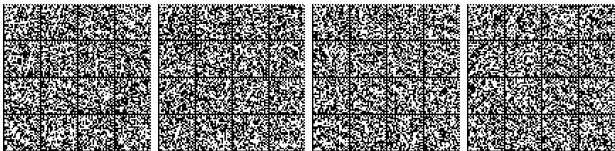


Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore rilascio lotti	Rinovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10605	SENECTUS F	049221017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Cerebrum suis D8 Glandula suprarenalis suis D6 Glandula thymi suis D6 Glandula thyroidea suis D6 Hypophysis suis D6 Hypothalamus suis D6 Pancreas suis D6 Acidum folicum D6 Tryptophanum D4 Vitamin B1 D4 Vitamin B12 D4 Vitamin C D4 Melatonin D11 Serotonin D11 Eleutherococcus D4 Phosphorus C6, C30, 200K Corpus luteum suis 200K Ovarium suis 200K	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/10794	GUNABIOS	047735016	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Os suis D10, D30, D200 Glandula parathyroidea suis D10, D30, D200 Calcium carbonicum Hahnemanni D12, D30, D200 Calcitonina D11 Calcium phosphoricum D12, D30, D200 Calcium fluoratum D12, D30, D200	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/10795	GUNA-RERIO	048607016	"D4 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Brachydanio Rerio	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/10862	SEPIA COMPOSITUM	047651017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Acidum phosphoricum D6, D12, D30, D200 Alfalfa D6 Avena sativa D6 Corpus pineale suis D6, D12, D30, D200 5-idrossi-triptofano D3 Glandula Thymi suis D6, D12, D30, D200 Tryptophanum D3 Salmonella C30 Serotonin C8, C32 Sepia C6, C30	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11029	OMEOGRIPHI	049222019	"GRANULI" 6 CONTENITORI MONODOSE IN PP DA 1 G	complesso	Aconitum napellus C5 Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K Belladonna C5 Cuprum metallicum C3 Echinacea angustifolia C3 Vincetoxicum C5 Influenzinum C9	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11032	G3	049220015	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Corpus luteum suis D8, D12, D30 Ovarium suis D8, D12, D30 Pulsatilla D6, D8, D30 Kalium carbonicum C6, C30	Guna S.p.a Via Palmanova 69 20132 Milano (Italia)	5 anni	SOP	C

21A01527



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase»

Estratto determina IP n. 203 dell'8 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLIXONASE 50µg/dawke, aerosol do nosa, zawiesina flacone 120 erogazioni dalla Polonia con numero di autorizzazione R/2948, intestato alla società Glaxosmithkline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland e prodotto da Glaxo Wellcome S.A. Avenida De Extremadura 3, 09400 Aranda De Duero Burgos (Spain) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni - codice A.I.C.: 049182013 (in base 10) 1GWX9X (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: 100 g di sospensione contengono:

principio attivo: fluticasone propionato 0,050 g;

eccipienti: glucosio anidro, cellulosa microcristallina e carmellosa sodica, alcool 2- feniletilico, benzalconio cloruro (soluzione al 50%), polisorbato 80, acido cloridrico diluito a pH 6.3-6.5, acqua depurata.

Condizione di conservazione: inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni - codice A.I.C.: 049182013.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni - codice A.I.C.: 049182013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusa responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01528

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sodio Cromoglicato Sanofi», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 136/2021 del 26 febbraio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SODIO CROMOGLICATO SANOFI.

Confezioni:

043692019 - «20mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose;

043692021 - «20mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano (MI) - Italia, codice fiscale 00832400154.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: IE/H/0789/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2019/21

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 novembre 2019, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da:

043692019 - «20mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose;

043692021 - «20mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose;

a:

043692019 - «20 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml;

043692021 - «20 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01529



**MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA****Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata
per l'esercizio della centrale termoelettrica della società
Rizziconi Energia S.p.a., in Rizziconi.**

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000079 del 3 marzo 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 335 del 3 luglio 2012, alla società Rizziconi Energia S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 03744381215, con sede legale in via IV Novembre n. 149 - 00187 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Rizziconi Energia S.p.a., sita nel Comune di Rizziconi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <https://va.minambiente.it/it-IT>

21A01540**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata
per l'esercizio dell'installazione della società Versalis
S.p.a., in Brindisi.**

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000076 del 3 marzo 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 514 del 16 settembre 2011, alla società Versalis S.p.a., identificata dal

codice fiscale n. 03823300821, con sede legale in via Piazza Boldrini n. 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.a., sita nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <https://va.minambiente.it/it-IT>

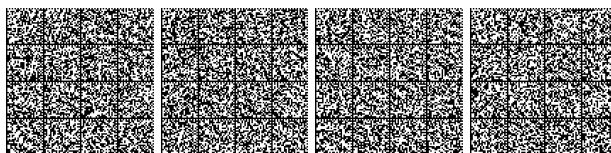
21A01541**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata
per l'esercizio della centrale termoelettrica della società
Calenia Energia S.p.a., in Sparanise.**

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000075 del 3 marzo 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 451 del 5 agosto 2011, alla società Calenia Energia S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 04192341214, con sede legale in via IV Novembre n. 149 - 00187 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Calenia Energia S.p.a., sita nel Comune di Sparanise, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <https://va.minambiente.it/it-IT>

21A01542MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-068) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 3 1 9 *

€ 1,00

